

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DEL GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.

Per la docente PONTORNO VIVIANA nata a Nissoria il 07/11/1970 (C.F. PNTVVN70S47F900V) e ivi residente in via del Parlamento Europeo snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Grimaudo del Foro di Enna, (C.F. GRMMNN64R71B381P) in virtù di procura apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Enna, alla via Marchese Mario Grimaldi, 8, che indica per le comunicazioni e notificazioni il numero di fax 093534430 e il seguente indirizzo P.E.C. avv.mariannagrimaudo@legalmail.it, comunicato al proprio Ordine di appartenenza, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi

ricorrente

CONTRO

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, c.f.: 80014130878

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del direttore p.t., c.f.: 80008730873.

Resistenti

VIA PAOLO VETRI,4 ENNA

mariannagrimaudo@studiolegalegrimaudo.it
3388826769

sg.studiolegalecorso@gmail.com
3397592267





OGGETTO: con il presente atto si impugnano il CCNI 2019/2021 e il CCNI 2016/2017 di riferimento, entrambi nella parte in cui dispongono sulla mobilità interprovinciale dei docenti, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o consequenziali e/o presupposti.



PREMESSA

1. La ricorrente, insegnante su sostegno nella scuola primaria, assunta a tempo indeterminato dall'01/09/2010, sin da tale data è docente titolare presso l'Istituto Comprensivo Campanella Sturzo di Catania.
2. In possesso di un punteggio molto alto, oggi uguale a 284¹, la ricorrente ha puntualmente partecipato alle procedure di mobilità territoriale e professionale indette ogni anno dal MIUR ma, nonostante il punteggio difficilmente superabile, ogni domanda ha sempre sortito esito negativo per una serie di illegittimità contenute tanto nei CCNI di riferimento che nelle relative procedure di trasferimento.
3. La ricorrente, pertanto, è stata oltremodo e ingiustamente penalizzata, in particolare dal CCNI dell'8/04/2016 per l'a.s. 2016/2017 ([doc.1](#)) e dal CCNI 2019/2022 ([doc.2](#)).

Con il presente ricorso si impugnano pertanto i suddetti contratti collettivi di riferimento, adottati in violazione di legge.

MOBILITÀ A.S. 2021/2022

La ricorrente, con titolarità presso l'Istituto Comprensivo Campanella Sturzo di Catania in forza dell'O.M. n. 106 dal 29/03/2021 ([doc.3](#)) e del CCNI mobilità per il triennio 2019/2022), ha partecipato, con un punteggio uguale a 284, alle procedure di mobilità territoriale e professionale ([doc.4](#))² relative all'anno scolastico 2021/2022, auspicando di ottenere l'avvicinamento della sede di servizio, su scuola comune o sostegno, secondo l'ordine in appresso indicato:

	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Comune	A478	EN	ASSORO
2	Comune	E536	EN	LEONFORTE

¹ Punteggio base: 146; punteggio aggiuntivo su sostegno:132; punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento:6.

² Domanda di mobilità 2021/2022.



3	Comune	A070	EN	AGIRA
4	Comune	H221	EN	REGALBUTO
5	Comune	C342	EN	ENNA
6	Comune	F892	EN	NICOSIA
7	Comune	L583	EN	VALGUARNERA CAROPEPE
8	Comune	C471	EN	CENTURIPPE
9	Comune	G580	EN	PIAZZA ARMERINA
10	Comune	L448	EN	TROINA
11	Comune	C480	EN	CERAMI
12	Comune	A676	EN	BARRAFRANCA
13	Comune	G624	EN	PIETRAPERZIA
14	Provincia	EN	EN	ENNA

Ebbene, come previsto dal CCNI mobilità 2019-2022 all'art. 6, i trasferimenti 2021/22 si sono svolti in tre fasi secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa:

- **prima fase -comunale:** trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità;
- **seconda fase -intercomunale:** trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità;
- **terza fase – interprovinciale:** trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità.

L'art. 8 del predetto C.C.N.I., ai commi 5 e 6, inoltre, quanto al contingente numerario, così ha disposto:

«...»

5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale il 10% alla mobilità professionale;

- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;

- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alla operazioni di mobilità; nel 2019/2020 viene assegnato per le operazioni di mobilità.

8. Il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.



Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

10. Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 2, comma 4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/2022) finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine della fase II.

11. per il personale di cui all'art. 18 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H bis dell'allegato 1.

(1) si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

...

Anno scolastico 2020-21 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Di cui il 60% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5
Di cui il restante 40% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

In buona sostanza, secondo quanto stabilito dal CCNI, dei posti disponibili, una buona parte è stata accantonata per le nuove immissioni in ruolo secondo una percentuale via via crescente dal 2019 al 2022.

La ricorrente, a causa dei suddetti accantonamenti, nonostante sia in possesso di un altissimo, non ha ottenuto il trasferimento richiesto e corre già l'obbligo di precisare che in provincia di Enna, in virtù della previsione contrattuale di cui sopra, per l'a.s. 2020/2021, erano stati accantonati ben 20 posti [\(doc.5\)](#) per le nuove immissioni in ruolo.

Ebbene, tanto esposto, la ricorrente chiede la disapplicazione dell'art. 8 del C.C.N.I., che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019-2022, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2022 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove immissioni in ruolo.

IN DIRITTO

I

CONTRASTO DELLA NORMA PATTIZIA CON LE DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE PREVISTE NEL T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE

L'art. 470 del D.lgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), intitolato "Sulla mobilità professionale", così recita:

"1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della



ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo art. 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La norma primaria, dunque, pur attribuendo un’ampia delega alla contrattazione collettiva, fissa alcuni inderogabili limiti, stabilendo che alle immissioni in ruolo si possa procedere solo dopo avere soddisfatto tutte le domande di mobilità professionale e territoriale.

La norma convenzionale, derogando a una norma imperativa di legge, opera pertanto un rovesciamento di priorità, perché attribuisce prevalenza alle immissioni in ruolo rispetto alle domande di mobilità dei docenti già in ruolo, riservando una parte dei posti vacanti alle nuove assunzioni e rendendoli di conseguenza inaccessibili dall’interno.

A sancire l’evidente illegittimità della clausola pattizia *de qua*, sia pure in via cautelare, è intervenuta l’ordinanza del T.A.R. n. 2367 del 16/04/2019 ([doc.6](#)) che, scrutinando l’O.M. n. 203/19, applicativa dell’art. 8 del C.C.N.I. per il triennio 2019-2022, alla luce del disposto di cui all’art. 490 del D.lgs. 297/94, ne ha sospeso l’efficacia statuendo che “*fermo il carattere cautelare dell’accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima, alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni*”.

La suddetta pronuncia è stata anche confermata in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n.3722/2019, resa il 22/07/2019, nella quale il Collegio, premettendo che i ricorrenti appellati sono interessati ad ottenere un trasferimento che li avvicini al luogo di originaria residenza e, quindi, a un aumento dei posti disponibili e premettendo altresì che gli stessi hanno ritenuto che la disciplina pattizia, privilegiando i nuovi assunti, violi l’art. 470 comma 1 del D.lgs. 16 aprile 1994 n.29, si è



così espresso: “la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine” [\(doc.7\)](#) ³.

Né può ritenersi, come invece suole asserire l’amministrazione scolastica, che in forza dell’art. 72 del D.lgs 29/93, il contratto nazionale del comparto scuola del 4.8.95 [\(doc.8\)](#), peraltro mai recepito in decreto dal Presidente della Repubblica, con la previsione di cui all’art. 48, abbia di fatto “abrogato” l’art. 470 del T.U. Invero, l’art. 72 del D.lgs è stato riportato nell’art.69 del D.lgs 165/2001 sulla sorta del quale sono fatti salvi solo i contratti collettivi recepiti in decreti dal Presidente della Repubblica e le norme generali e speciali riguardanti il pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate. Ebbene, poiché l’art. 470 del D.lgs, pubblicato nella G.U. del 19.05.1994 n. 115 è entrato in vigore in data successiva al 13 gennaio 1994, è certamente stato escluso dall’effetto di sopravvenuta inefficacia.⁴ La norma in esame, inoltre, non rientra neppure nell’elenco delle disposizioni espressamente abrogate contenuto nell’art. 72 del D. Lgs.165/01 ma anzi, nel contratto 1998/2001 del comparto scuola [\(doc.9\)](#), all’art. 48, vi è una disciplina nient’affatto discorde dal testo di legge (ovvero dall’ art. 470 D.Lgs.297/94) perché, rimandando alla contrattazione integrativa, all’art. 15⁵ punta a valorizzare la professionalità acquisita dal personale e quindi il merito. **È pertanto pacifico che l’art. 470 D. Lgs.297/94, è tuttora in vigore in veste di**

³ Sul punto si richiama anche l’ordinanza del TAR Lazio del 23/06/2016, della quale si parlerà nella parte relativa alla mobilità 2016/2017.

⁴ L’art. 69 delle disposizioni transitorie del testo unico n. 165/01 così recita “1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001” Il meccanismo di delegificazione si riferisce tuttavia solo a “gli accordi sindacali recepiti in decreti dal Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate”.

⁵ ART. 15 “MOBILITA’ TERRITORIALE PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE:

1. “Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale”.



norma primaria regolatrice della mobilità dei docenti, con principi che non possono essere sovvertiti dalla contrattazione integrativa⁶.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

L'illegittimità della norma pattizia è invero ravvisabile anche da un rapido esame di quanto avvenuto a danno della ricorrente con riferimento alla domanda di mobilità per l' a.s. 2021/2022, perché ha consentito l'infausto risultato di mortificare la professionalità acquisita dalla docente in danno del criterio meritocratico. La ricorrente vanta, come detto, un punteggio molto elevato pari a 284, conseguito grazie a oltre 20 anni di insegnamento, tuttavia, l'art. 8 del CCNI 2019/2021, violando l'ordine di scorrimento della graduatoria, ha praticamente annullato il suo diritto a raggiungere una delle sedi prescelte perché questo viene riconosciuto ai colleghi neo assunti, i quali conseguono la titolarità nella sede o provincia prescelta, nonostante abbiano un punteggio nettamente inferiore al suo.

Se si guarda al provvedimento di nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 contenente l'individuazione delle sedi con contestuale assegnazioni ad esse degli aspiranti docenti⁷ [\(doc.10\)](#), **si evince che sono disponibili ben 17 posti su scuola comune e sostegno (oltre a 3 per la lingua inglese) e che se non vi fosse stato l'illegittimo accantonamento dei posti, la docente avrebbe certamente raggiunto:**

- il comune di Regalbuto, sua scelta n. 3, ove si trova la scuola "G.F. Ingrassia";
- oppure il comune di Nicosia, scelta n. 6, ove si trovano la scuola "S. Domenico" e Carmine;
- oppure il comune di Centuripe, scelta n.8, ove si trova la scuola G. Leopardi";
- oppure il comune di Cerami, scelta n. 11, ove si trova la scuola "G. Verga", di Pietraperzia

Invece, hanno potuto raggiungere la provincia di Enna, prescelta dai docenti nuovi immessi in ruolo, colleghi della ricorrente con un punteggio nettamente inferiore al suo che invece è di **284**. Si prenda ad esempio la docente Iraci Sareri Laura che ha raggiunto la sede prescelta con un punteggio di soli 40 punti.

È allora d'obbligo ribadire come, in fase di mobilità, la riserva accordata ai docenti di cui sopra risulti irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trovi né ragioni di merito, né ragioni legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Cost. Anche se parecchi docenti iscritti alle g.a.e. sono tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, non si tratta infatti di soggetti che comunque hanno superato il concorso

⁶ Circa la vigenza dell'art. 478 T.U., si richiama l'allegata Ordinanza del Tribunale di Verona in composizione collegiale che, decidendo su una identica fattispecie, ha compiutamente ripercorso l'iter normativo [\(a5\)](#)

⁷ Pubblicato sul sito istituzionale dell'A.T. di Caltanissetta ed Enna in data 26/07/2021.



pubblico e avuto accesso al ruolo della P.A. Il criterio meritocratico, ancorato al criterio del maggior punteggio, viene quindi di fatto annullato dalla previsione pattizia, lesiva del profilo curriculare e professionale dei docenti che risultano quindi “immobilizzati”.

Si producono le seguenti statuizioni giudiziali:

- a1) [Tribunale di Marsala sent. n. 593 del 14 luglio 2021](#);
- a2) [Tribunale di Trapani Sent. n. 277 del 25 giugno 2021](#);
- a3) [sentenza tribunale di Roma del 18 maggio 2020](#);
- a4) [ordinanza Trib. Verona n. 4621 del 31 agosto 2019](#);
- a5) [Ordinanza collegiale n. 1914 del 26 marzo 2020](#);
- a6) [Tribunale di Marsala n. 539 del 14 luglio 2021](#).

MOBILITÀ A.S. 2016/2017

La docente PONTORNO, come sopra accennato, ha partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 [\(doc.11\)](#)⁸ su posto di sostegno, con un punteggio all'epoca di **216** (210+6 per ricongiungimento al coniuge) sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 6 del CCNI 2016/17 e dell'O.M. n. 241/2016 [\(doc. 12\)](#).

Di seguito le preferenze espresse:

Numero d'ordine	AMBITI		
1	SICILIA AMBITO 0011		
SCUOLE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	TIPO
1	ENEE05601Q	N. VACCALLUZZO	COMUNI
2	ENEE05701G	BRANCIFORTI	COMUNI
3	ENEE82201G	I. GERACI	COMUNI
4	ENEE80501T	I. RICCIOLI	COMUNI
5	ENEE81902R	E. MORINA	COMUNI
6	ENEE061017	CARMINE	COMUNI
7	ENEE062013	S. DOMENICO	COMUNI
8	ENEE816018	G. F. INGRASSIA	COMUNI
9	ENEE80601N	G. MARCONI	COMUNI

⁸ Domanda di mobilità 2016/2017.



10	ENEE81801X	G. VERGA	COMUNI
11	ENEE81301R	LOC. CARCACI	COMUNI
12	ENEE091013	BORGO	COMUNI

La sua domanda però non ottenne riscontro e la stessa si vide superata nel suo buon diritto a ottenere il trasferimento ambito, da numerosi altri docenti in possesso di un punteggio inferiore.

IN DIRITTO

Invero, tanto le previsioni contrattuali che il procedimento seguito dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono da considerarsi illegittime per i seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DI LEGGE AD OPERA DEL CCNI 2016/2017

Si impone a questo punto un riferimento alla normativa pattizia, sottesa alla fattispecie in esame.

A seguito della riforma della cd. “Buona Scuola”, disciplinata dalla legge n. 107/2015, per favorire, ove possibile, la mobilità dei docenti (soprattutto quelli immessi in ruolo fino all’a.s. 2014/2015), fu previsto un piano straordinario di mobilità svolto per fasi temporali: FASE A, FASE B, FASE C e FASE D, disciplinate dall’art. 6 del predetto contratto collettivo, che testualmente recitava:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti



territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti**. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

L'art. 2 comma 3 del predetto CCNI prevedeva inoltre che “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Orbene, la normativa di cui all'art. 1 comma 96 della L. 107/2015 ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti provenienti dalla GAE e di quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito e, al comma 98, ha scandito le fasi e le tempistiche delle predette assunzioni. Infine, al comma 108, si è occupata delle procedure di mobilità del personale docente, sia con riferimento a quello assunto con il predetto piano straordinario che con riferimento a quello assunto in precedenza.

È per l'appunto tale ultima disposizione, quella che ha stabilito, nella prima parte, che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 partecipavano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016, ai soggetti di cui al comma 96, lett.b) ossia ai *“soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art.1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il triennio 2014/2017”*.

Riassumendo: la suddetta norma pattizia di cui al CCNI 2016/2017 aveva suddiviso il piano nelle fasi A, B, C, e D. Di queste, la fase B era stata distinta in 3 sottofasi B1, B2 e B3, non successive tra esse, le quali, a loro volta, non erano scandite secondo un ordine gerarchico e in successione, riguardando, piuttosto, tre procedure di mobilità diverse tra loro, sia per ambito applicativo che per requisiti di accesso.

La ricorrente ha partecipato alla fase B1, ovvero in quella riguardante i trasferimenti interprovinciali territoriali dei docenti assunti nel periodo precedente l'a.s. 2014/2015. Poiché la ricorrente era stata assunta in ruolo nell'anno 2010 ([doc.13](#)) e quindi entro l'a.s. 2014/2015, in sede di trasferimento,



l'assegnazione avrebbe dovuto operare dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla fase A e quindi su tutti i posti disponibili risultanti, una volta esaurite le operazioni della fase A.

Non risulta pertanto comprensibile per quale ragione la docente fu scavalcata nella scelta della sede, da soggetti che vantavano un punteggio di gran lunga inferiore al suo.

Come è possibile evincere dal bollettino dei trasferimenti per l'a.s. 2016/2017 ([doc.14](#)), **ove vengono pubblicati i movimenti delle fasi B, C e D senza distinzione alcuna** (come riferito nell'allegato decreto), la situazione dei trasferimenti è stata a dir poco paradossale, basti guardare a tutti i docenti trasferiti che vantavano, all'epoca, un punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente (che si ricorda aveva ben 216 punti):

DATI ANAGRAFICI	PROVINCIA	PUNTI	SCUOLA-AMBITO DI DESTINAZIONE	TIPO
GULINA ANGELA	ENNA	151	G.VERGA ⁹	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
INTORRELLA MARIA ANTONELLA	ENNA	163	BORGO ¹⁰	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
PARADISO ALESSIA	ENNA	154	G. VERGA	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
SCREPIS GRAZIELLA	ENNA	208	SAN DOMENICO ¹¹	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
TOMASI MORGANO CALOGERA	ENNA	157	SAN DOMENICO	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
VITALE MARIA GRAZIA	ENNA	199	BORGO	SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI

Orbene, la disposizione di cui all'art. 6 del CCNI va letta anche in relazione a quanto disposto con l'All. 1 del CCNI 2016/17 "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" sulla scorta del quale *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei*

⁹ Scelta n. 10 della ricorrente nella domanda di mobilità interprovinciale.

¹⁰ Scelta n. 12 della ricorrente nella domanda di mobilità interprovinciale.

¹¹ Scelta n. 7 della ricorrente.



titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Dal raffronto con la disposizione dell'All 1 con il bollettino dei trasferimenti, emerge con dirompente evidenza che sono state violate anche queste disposizioni pattizie.

Ai suddetti illegittimi trasferimenti vanno aggiunti anche quelli avvenuti a seguito di conciliazione ove pure vi è stato un'illegittima confusione e sovrapposizione tra le diverse fasi. A tal proposito è emblematico il caso della docente Scardilla Serafina, assunta in data 1.09.2016 su posto di sostegno, che ha partecipato alla mobilità 2016/2017, disciplinata, nel suo caso, dalla FASE C. Non avendo ottenuto il trasferimento richiesto, a seguito di istanza di conciliazione [\(doc.15\)](#), il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Varese, con provvedimento del 30.08.2016 [\(doc.16\)](#) ¹² le offriva in sede conciliativa, quale sede di servizio per l'a.s. 2016/17, il seguente Ambito: SIC0000011, su posto di sostegno. La docente venne pertanto trasferita presso l'I.C. “Branciforti” di Leonforte.

E' pacifico che nella Fase C i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C provenienti da GAE partecipavano alla mobilità territoriale (su domanda o d'ufficio) concorrendo per le sedi residue dalle precedenti fasi, tra cui, quindi, quella della ricorrente (B1). Da quanto può evincersi invece dal bollettino dei trasferimenti concessi ai docenti e dalle conciliazioni avvenute in danno dei terzi, appare ovvio che così non è stato.

Come anche riconosciuto dalla giurisprudenza conforme dell'adito Tribunale di Catania, *ex multis* ordinanza ex art. 700 emessa il 27 luglio 2018 (proc. R.G.N. 4528/2018), est. Dott.ssa Caterina Musumeci), “la mobilità è regolata in fasi successive, che privilegiano in primo luogo l'anzianità in ruolo, ovvero gli assunti entro l'a.s. 2014/15, e successivamente, secondo un determinato ordine, gli assunti nell'anno successivo distinguendo gli stessi in relazione alle modalità di reclutamento previste dalla citata legge; ne consegue che solo una volta soddisfatte le preferenze dei docenti di una fase è possibile procedere all'esame delle preferenze espresse dai docenti appartenenti alle fasi successive”. Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Bergamo nella citata sentenza n. 723/2017, “il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente con soddisfazione degli aventi

¹² Il file, prodotto necessariamente in formato .pdf, è il risultato della conversione di un file in formato Excel e pertanto la consultazione riesce oltremodo difficile. Per una più agevole consultazione si specifica che il rigo interessante la docente Scardilla è stato evidenziato in giallo e che si trova nelle pagine 34 e 87, perché a causa della conversione, le pagine sono state divise a metà e quindi la pag. 34 e la pag. 87 vanno lette l'una accanto all'altra..



diritto nei limiti dei posti disponibili), né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.).”.

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994.

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 96 E 108 DELLA L. 107/2015 NONCHÉ DELL'ART. 97 DELLA COST. PER ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DI POSTI

Non vi è dubbio che l'art. 1 commi 96 e 108 della L. 107/2015 escludeva dalla disponibilità dei posti ai fini della mobilità, quelli assegnati ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico, bandito con decreto direttoriale del Ministero n. 82/2012.

Da ciò discende la nullità della clausola pattizia e della correlata ordinanza ministeriale per la mobilità 2016/2017, laddove ha previsto il preventivo accantonamento dei posti nella Provincia di assegnazione in via provvisoria, a vantaggio dei neo assunti nel 2015/2016, quali idonei della graduatoria di merito del concorso 2012, che ha determinato il risultato anormale della mobilità a danno della ricorrente.

È infatti innegabile che l'ordine della mobilità 2016/17 per fasce e fasi successive era regolamentato dalla L. 107/2015, sulla scorta della quale, con la predetta mobilità, agli assunti nel 2015/16 con il Piano Straordinario, sarebbe stata assegnata la prima sede di servizio (nel medesimo senso dallo stesso CCNI sopra richiamato), con la precipua finalità, espressamente indicata dal legislatore, di non pregiudicare, con l'assegnazione delle sedi ai neo-assunti attraverso il piano assunzionale straordinario, le mobilità dei docenti assunti in precedenza, sino all'a.s. 2014/2015. È palese allora come la successiva riserva di posti per gli assunti 2015/16 da concorso 2012 si ponga in aperto contrasto sia con la previsione delle fasi e delle fasce di cui alla legge, sia all'espressa finalità che il legislatore aveva inteso raggiungere.

La circostanza che i docenti idonei neoassunti da concorso 2012, pur con bassissimo punteggio, hanno superato i docenti già in ruolo prima di loro, ha violato apertamente il principio meritocratico di cui all'art. 97 Cost.

Anche la giurisprudenza amministrativa è intervenuta con riferimento al CCNI 2016/2017 (ordinanza TAR LAZIO del 23.06.2016 e da ultimo Consiglio di Stato, ordinanza del 22.07.2019 in proc. n. 5199/2019, in relazione a successiva procedura di mobilità) e ha sospeso la lamentata disposizione pattizia, sospensione confermata anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale “l'art. 465 comma 1 del D.lgs 297/1994 prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 senza esprimere



alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine". La giurisprudenza di merito, inoltre, si è pressoché allineata al *dictum* del giudice amministrativo affermando concordemente che gli idonei del concorso 2012 non possono essere considerati soggetti assunti per concorso a norma dell'art. 97 Cost..

È innegabile quindi che, a prescindere da ogni altra considerazione, i predetti sono soggetti non vincitori di concorso, la cui assunzione è stata prevista dalla L. n. 107/2015 su un piano di perfetta parità rispetto agli iscritti nelle GAE, avendo il legislatore deciso di scorrere la graduatoria degli idonei, che non avrebbero diversamente avuto titolo alcuno per l'assunzione. Nella mobilità la legge postergava l'assegnazione della sede definitiva a tutti gli assunti nel 2015/2016, alla mobilità degli assunti prima di tale anno da qualsiasi canale, disposizione che è stata palesemente violata dalla previsione della riserva di posti in loro favore. Deve, quindi, concludersi che la ricorrente doveva essere trasferita con priorità rispetto agli assunti nel 2015/16 da graduatoria di concorso 2012, quali idonei, dovendosi disapplicare la normativa secondaria impugnata, sia perché emessa in violazione di legge, che dell'art. 97 Cost., non soltanto per il fatto di travolgere il principio del merito, ma anche perché dettata sul falso presupposto di una titolarità nella provincia da parte dei predetti neoassunti, che invece avrebbero dovuto ricevere l'assegnazione della prima sede di servizio proprio a seguito della mobilità 2016/2017 e che avevano ricevuto nella provincia solo l'assegnazione di una sede provvisoria da ricomprendere tra i posti da assegnare in mobilità agli assunti entro l'a.s. 2014/2015. Si producono le seguenti sentenze:

a7) [Tribunale di Catania sent. 29 giugno 2021](#);

a8) [Tribunale di Palermo sent. n. 3227 del 12 agosto 2021](#);

Per quanto sopra esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito perché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, *adversis reiectis*, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

- disapplicare e/o annullare l'art. 8 del C.C.N.I 2019-2022 concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. e ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, per contrasto con l'art.470 del D.lgs 297/94 e dell'art. 97 della Cost. nella parte in cui non prevede che la mobilità



del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;

- accertare il diritto della ricorrente di usufruire del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità per la scuola primaria avviate per l'a.s. 2021/2022 rispetto alle nuove immissioni in ruolo;
- condannare i resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, al trasferimento della ricorrente in una delle sedi prescelte, secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda di mobilità 2021/2022.

in subordine:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato e, quindi, con priorità rispetto al personale neo assunto in ruolo in una delle sedi prescelte dalla ricorrente su posto di sostegno o comune (scuola primaria);

per l'effetto:

ordinare il trasferimento della ricorrente presso una delle sedi espresse nella domanda di mobilità 2021/2022, secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato.

IN VIA ALTERNATIVA

previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016:

- annullare e/o disapplicare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto nelle sedi scelte di cui alla domanda di mobilità 2016/2017 nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierno ricorrente;

per l'effetto:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato e, quindi, con priorità rispetto al personale assegnatario di sede in seguito a conciliazione ma partecipante ad una fase successiva della mobilità (fase C) e con punteggio inferiore, al trasferimento in una delle sedi prescelte dalla ricorrente su posto di sostegno o comune o di lingua inglese (scuola primaria);
- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente con decorrenza giuridica dall'a.s. 2016/17 in una delle sedi da lei prescelte su posto di sostegno (scuola primaria).

In subordine:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente rispetto al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza giuridica



dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima la riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento su posto comune (scuola primaria) in una delle sedi prescelte dalla stessa;

- per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente con decorrenza giuridica dall'a.s. 2016/17 presso una delle sedi espresse nella domanda di mobilità 2016/2017, secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato.

Vinte le spese e competenze professionali oltre IVA, CPA e spese generali da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria si depositano i documenti **DI CUI AL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE:**

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Con Massima Osservanza

Avv. Marianna Grimaudo

